

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Contabilità e Bilancio

*Il D.Lgs 139/2015 novità introdotte e conseguenze fiscali:  
analisi dei fattori d'influenza sugli "standard setter" e  
focus sul processo di armonizzazione contabile*

Relatore: Prof. Gianluca Musco

Candidato: Niccolò Ceccarelli

Matricola: 195631

Anno accademico

2017/2018

# Indice

## **Capitolo 1: Il d.lgs 139/2015: novità introdotte**

- 1.1 Introduzione al decreto
- 1.2 Il ruolo dell'organismo Italiano di Contabilità
- 1.3 Principali temi oggetto di riforma
- 1.4 Modifica dei criteri di redazione di bilancio
- 1.5 Modifica dei criteri di valutazione delle voci di bilancio
- 1.6 Modifica degli schemi di bilancio
- 1.7 Contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione
- 1.8 Il rendiconto finanziario

## **Capitolo 2: Il quadro normativo di riferimento per le imprese di dimensioni ridotte**

- 2.1 La nuova classificazione delle categorie di imprese
- 2.2 Novità concernenti il bilancio delle piccole società
- 2.3 Il bilancio delle micro-imprese
- 2.4 Criteri di valutazione: confronti ed esemplificazioni

## **Capitolo 3: Analisi dei riflessi fiscali**

- 3.1 Introduzione
- 3.2 Il principio di derivazione rafforzata
- 3.3 L'eliminazione dell'area straordinaria
- 3.4 Il costo ammortizzato
- 3.5 I costi di ricerca e pubblicità
- 3.6 Componenti imputate direttamente a Patrimonio Netto

## **Capitolo 4: I principi contabili: linee guida verso l'uniformazione internazionale**

- 4.1 I principi contabili nazionali: significato sociale e fattori d'influenza
- 4.2 Il decreto bilanci e la convergenza verso un unico quadro contabile
- 4.3 Excursus storico sui principi contabili internazionali

# Introduzione

Lo studio alla base di questo elaborato propone un'analisi accurata delle novità e delle modifiche apportate dalla riforma contabile promulgata nell'agosto del 2015 ed entrata in vigore nel gennaio del 2016. L'elaborato in questione si pone l'obiettivo di spiegare quale siano state le motivazioni che hanno spinto il legislatore italiano a cambiare il quadro normativo-contabile per le società operanti sul territorio nazionale, comprendere quali siano stati i cambiamenti pratici e i risultati annessi anche in un'ottica di tipo fiscale. Altro obiettivo fondamentale è quello di analizzare in aggregato in quale direzione si sta muovendo la contabilità internazionale, l'armonizzazione del sistema contabile comunitario ed il tentativo di eliminazione delle differenze che sussistono tra i sistemi contabili dei diversi stati.

Nel primo capitolo dell'elaborato, dopo una breve parentesi tecnica inerente la normativa di riferimento, il processo di recepimento della direttiva e il ruolo dell'Organismo Italiano di contabilità, l'elaborato si soffermerà sulle principali tematiche introdotte o modificate dal Decreto Bilanci; in particolare novità in materia di criteri di redazione di bilancio, criteri di valutazione delle poste di bilancio e modifica degli schemi di bilancio. Nel suddetto capitolo verrà anche esaminato il contenuto da includere nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione e i documenti che attualmente compongono il Bilancio. Verranno approfonditi il contenuto, la struttura e gli obiettivi del Rendiconto Finanziario, il nuovo documento introdotto dal Decreto.

Nel secondo capitolo verranno prese in analisi le nuove categorie di imprese che operano sul territorio italiano, in particolar modo verranno analizzati quali sono i parametri che sanciscono e differenziano le diverse categorie, quali sono le semplificazioni per ogni tipologia; verrà esaminata in maniera accurata la categoria delle micro-imprese, categoria completamente nuova la quale sostanzia il tentativo di un alleggerimento burocratico e fiscale per questo tipo di società; queste ultime rappresentano, infatti, la tipologia più diffusa tra quelle presenti in Italia. Nell'ultimo paragrafo del capitolo in questione verrà riportato un confronto tra criteri di

valutazione utilizzati dalla società di dimensioni ridotte e criteri obbligatori per le società di dimensioni medio/grandi. Verranno riportati degli esempi pratici di valutazione che permetteranno al lettore di comprendere ed individuare tramite un approccio pratico quale sia stato il cambiamento sostanziale.

Fondamentale è, altresì, la tematica affrontata nel terzo capitolo: verranno presi in esame gli effetti derivanti dalle novità trattate nei due capitoli precedenti in un'ottica prettamente fiscale. Nello specifico si parlerà delle conseguenze create dal principio di derivazione rafforzata, di quelli derivanti dalle nuove contabilizzazioni delle poste di bilancio, in ragione di nuovi criteri di valutazione e degli effetti generati dall'eliminazione di voci o intere aree dai prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Nel quarto ed ultimo capitolo l'elaborato si soffermerà sui principi stabiliti dagli "*standard setter*" sia nazionali che internazionali. Specificatamente verranno analizzati, grazie allo studio approfondito di diversi economisti contemporanei e non, quali sono i fattori che influenzano le decisioni degli enti di contabilità nazionali, il processo in atto di armonizzazione dei principi contabili e la storia dei principi contabili internazionali, al fine di comprendere al meglio le fasi del processo che hanno portato alla situazione contabile attuale.

# Capitolo 1

## Il d.lgs 139/2015: novità introdotte

### 1.1 Introduzione al decreto

La direttiva europea 34/2013 è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 139/2015, nello specifico la corrispondente ufficialità può essere riscontrata nella pubblicazione n° 205 sulla gazzetta ufficiale. La direttiva recepita ha dunque introdotto una nuova riforma concernente bilanci d'esercizio e bilanci consolidati<sup>1</sup>, oltre ad aver abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e aver rivisto alcuni temi oggetto di analisi della direttiva 2006/43/CE<sup>2</sup>. In altre parole tale direttiva ha segnato l'introduzione di un nuovo quadro normativo di riferimento in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato, l'entrata in vigore è datata 1 gennaio 2016 e per quanto concerne l'ambito di applicazione, le novità riguardano tutte le società che non rientrano tra quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.<sup>3</sup>

Tra i principali obiettivi di questa riforma c'è in primis la volontà di semplificare e diminuire gli oneri amministrativi delle piccole realtà, rendere i bilanci più comparabili e tutelare i terzi cercando di appagare le loro esigenze conoscitive. L'emanazione di tale direttiva segna un momento storico nel campo delle direttive europee in materia contabile in quanto, come visto, comporta una vera e propria abrogazione delle direttive precedenti e non solo una modifica parziale di alcuni aspetti, obiettivo principale degli emendamenti promulgati negli anni precedenti;

---

<sup>1</sup> Si veda: "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati per talune tipologie di imprese", pubblicato su [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it)

<sup>2</sup> Si veda: "Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.139" pubblicato su [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

<sup>3</sup> "Come cambiano i principi contabili nazionali: novità in tema di rendiconto finanziario e strumenti finanziari derivati" di P.Marchini, G. Desena, pubblicato su [www.fondazione nazionalecommercialisti.it](http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it) il 30 Settembre 2016

questo a dimostrazione del tentativo in atto, a livello comunitario, di avvicinare il sistema contabile nazionale a quello internazionale.<sup>4</sup>

## **1.2 Il ruolo dell'Organismo Italiano di Contabilità**

Una precisazione doverosa inerente il d.lgs 139/2015 è che quest'ultimo, nell'articolo 12 comma 3, assegna all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il compito fondamentale di aggiornare i principi contabili nazionali, al fine di tradurre quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto. L'OIC ha di conseguenza pubblicato il set aggiornato dei principi contabili nazionali il 22 dicembre 2016, i quali rappresentano le linee guida operative da seguire per tutti gli operatori.

In particolare, il set di principi contabili aggiornati, pubblicato nella suddetta data, riguarda i seguenti principi contabili nazionali:

- “OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

---

<sup>4</sup> “I bilanci semplificati di piccole e micro imprese alla luce delle modifiche del D.lgs. 139/2015” di M.Pozzoli, pubblicato su [www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it) il 15 Gennaio 2016

- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.”<sup>5</sup>

In aggiunta a questi principi contabili aggiornati, il decreto bilanci ha comportato l'abrogazione dell'OIC 3 inerente le informazioni da menzionare nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sugli strumenti finanziari e l'OIC 22 il quale riguardava i conti d'ordine.<sup>6</sup>

### **1.3 Principali temi oggetto di riforma**

La riforma contabile ha tentato di raggiungere le volontà del legislatore tramite la revisione di numerosi aspetti e tematiche che avevano caratterizzato il quadro contabile precedente il decreto. Nel prossimo capitolo evidenzieremo la presenza di un numero consistente di deroghe per le piccole società e per la nuova categoria delle imprese “micro” nell'applicazione delle nuove disposizioni “generiche” introdotte dalla riforma.

Considerato che tra gli obiettivi della direttiva recepita dal decreto c'era sicuramente quello di raggiungere una chiarezza maggiore al fine di migliorare la comparabilità dei bilanci e tutelare le esigenze conoscitive di terzi, il legislatore ha modificato tre aspetti principali:

- Criteri di redazione del bilancio
- Criteri di valutazione del bilancio
- Schemi di bilancio

---

<sup>5</sup> “Principi Contabili Nazionali”, pubblicato su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)

<sup>6</sup> Si veda: “OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati”, pubblicato su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) il 22 Dicembre 2016

## 1.5 Modifica dei criteri di redazione del bilancio

La principale innovazione in termini di criteri di redazione del bilancio è rappresentata dal “postulato della rilevanza”, detto anche principio di significatività, il quale, grazie al decreto bilanci, ottiene riconoscimento normativo.

Tale principio è menzionato nel nuovo articolo 2423 cc, il quale, oltre a riportare quanto contenuto dalla direttiva, aggiunge successivamente al comma numero 3 già esistente, il comma numero 4 il quale afferma che:

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione:”<sup>7</sup>

Il postulato della rilevanza va ad aggiungersi alla regola pre-decreto la quale stabiliva l’obbligo per il bilancio d’esercizio di rappresentare la situazione aziendale in maniera sempre veritiera e corretta. Ora, nella valutazione e rilevazione dei fatti di bilancio, il principio della rilevanza segna le linee guida da seguire, le quali comportano innumerevoli semplificazioni poiché i redattori dei bilanci possono non osservare determinati obblighi purché la nota integrativa contenga tutte le informazioni riguardo le modalità di attuazione del principio della rilevanza.

In aggiunta, il decreto ha stabilito un altro principio generale di redazione del bilancio, il cosiddetto “postulato della prevalenza della sostanza sulla forma”. Infatti l’articolo 2423-bis afferma al comma 1-bis:

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto”.<sup>8</sup>

L’introduzione del comma 1-bis rappresenta un vero e proprio punto di chiarimento in quanto lo stesso articolo, al comma 1, tentava di disciplinare tale principio già precedentemente al decreto bilanci, ma in maniera del tutto ambigua, affermando che nella valutazione delle voci di bilancio si dovesse tener conto “della funzione

---

<sup>7</sup> Si veda: art 2423 c.c., comma 4

<sup>8</sup> Si veda: art 2423-bis c.c., comma 1

economica dell'elemento dell'attivo del passivo considerato”.

E' chiaro come le critiche della dottrina, mosse nei confronti di tale disposizioni, siano state dettate dalla più completa equivocità e come il legislatore sia dovuto “correre ai ripari” introducendo il comma 1-bis.

Di seguito un confronto tra quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2423-bis precedentemente al decreto 139/2015 e successivamente:

<b>Articolo 2423-bis comma 1 del codice civile</b>	
<b>vecchio testo</b>	<b>nuovo testo</b>
<p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	<p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;</p> <p><b>1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;</b></p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>

## 1.6 Modifica dei criteri di valutazione delle voci di bilancio

Con decorrenza dal 1 Gennaio 2016 il decreto legislativo 139/2015, oltre ad inserire nel codice civile un richiamo *ad hoc* per il postulato della rilevanza e per il postulato della sostanza sulla forma, ha anche aggiornato i criteri di valutazione delle voci di bilancio. L'*animus* del legislatore è stato quello di raggiungere una uniformazione con i principi contabili internazionali utilizzati dai paesi che fanno parte dell'Unione Europea.

Nello specifico, la modifica dei criteri di valutazione ha riguardato:

- Azione proprie.

Le azioni proprie sono definite come quei titoli che rappresentano vere e proprie frazioni di capitale sociale della società e che sono possedute da quest'ultimi. Il decreto legislativo 139/2015 prevede una eliminazione all'interno delle immobilizzazioni delle azioni proprie le quali devono essere iscritte in bilancio a riduzione diretta del patrimonio netto; è stata infatti inserita una voce specifica che presenta segno negativo. In particolare l'art 6 comma 1 del decreto bilanci ha comportato la conseguente modifica dell'art 2357-ter del codice civile, il quale al comma 3 afferma che: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo".<sup>9</sup>

Le modifiche riguardano anche l'art 2424-bis cc il quale afferma che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2357-ter, co. 3".<sup>10</sup> Di conseguenza è avvenuta una modifica delle voci di bilancio, in particolare l'eliminazione della voce A) VI), "Riserva per azioni proprie in portafoglio" dall'attivo e l'inserimento della voce A) X) denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

- Costi di ricerca e pubblicità

Seguendo quanto stabilito dal decreto bilanci, sono presenti delle novità anche riguardanti i costi di ricerca e pubblicità i quali, nei bilanci precedenti al 1 gennaio 2016, venivano capitalizzati nella voce B.1 e B.2 dell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità". Tale voce, conseguentemente alla modifica del codice civile, è stata ristretta a "costi di sviluppo" che conseguentemente possono essere ancora capitalizzati e ammortizzati secondo la loro vita utile. I costi di ricerca e pubblicità, in ragione della nuova riforma, vengono contabilizzati interamente nel conto economico in corso.

- Ammortamento dell'avviamento

Per quanto concerne l'avviamento il decreto bilanci ha previsto una disciplina *ad hoc* in quanto secondo il legislatore, all' art 2426 del codice civile, al comma 5,

---

<sup>9</sup> Si veda; art 2357-ter c.c., comma 3

<sup>10</sup> Si veda: art 2424-bis c.c.

l'avviamento va ammortizzato tenendo conto della sua vita utile ma, nel caso in cui una determinazione precisa della sua vita utile risulti impossibile, in ogni caso va ammortizzato per un periodo non superiore a 10 anni. E' chiaro che i criteri applicati per calcolare l'avviamento devono essere motivati all'interno della nota integrativa. Di seguito un confronto tra il testo della norma precedente al decreto e il testo della norma attuale in materia di ammortamento dell'avviamento:

<b>Articolo 2426 comma 1, numero 6 del codice civile</b>	
<i>vecchio testo</i>	<i>nuovo testo</i>
<p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.</p> <p>E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;</p>	<p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.</p> <p>L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;</p>

- **Crediti, debiti e titoli immobilizzati**

La riforma, nel tentativo di raggiungere una sorta di uniformità tra principi contabili nazionali e internazionali, ha inserito tra i criteri di valutazione il cosiddetto "criterio del costo ammortizzato" (*amortized cost*). Tale criterio non è definito in maniera specifica dal legislatore italiano, dunque la definizione deve essere ricercata nel principio IAS 39 il quale definisce il costo ammortizzato come "il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità"<sup>11</sup>

Il nuovo decreto ha stabilito all'art 2426 comma 1 punto 8 che i crediti e i debiti vengano valutati e iscritti in bilancio utilizzando il criterio del costo ammortizzato. Discorso simile per i titoli immobilizzati infatti lo stesso articolo (2426 c.c., comma

<sup>11</sup> Si veda: "Bilanci 2017: il criterio del costo ammortizzato" di C. Tossani, pubblicato su [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com), 12 Febbraio 2018

1) al punto 1 afferma che anche i titoli immobilizzati devono essere iscritti utilizzando il criterio del costo ammortizzato precisando però che il metodo “*amortized cost*” debba essere utilizzato “dove applicabile”.

Come già evidenziato in precedenza, non tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali sono obbligati ad utilizzare il criterio oggetto della nostra analisi come metodo di valutazione. Nello specifico sono esonerati dal suo utilizzo:

- Le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
- Le micro-imprese, categoria del tutto nuova introdotta dal decreto bilanci
- Tutte le imprese, i cui effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato siano irrilevanti.
- Strumenti finanziari derivati

Prima della riforma del 2016 non c'era una vera e propria disciplina contabile specifica degli strumenti derivati; questi ultimi infatti, ai sensi dell'art 2427-bis, venivano semplicemente iscritti nelle note integrative a scopo informativo e nei conti d'ordine (nello stato patrimoniale); all'interno dei conti d'ordine venivano contabilizzate tutte quelle poste che non rappresentavano attività, passività, costi o ricavi, dunque tale voce, eliminata proprio dal decreto legislativo 139/2015, accoglieva poste che non avevano generato alcuna variazione ma che rappresentavano potenziali rischi o vantaggi. Solo nel caso in cui i derivati rappresentassero una probabile passività allora potevano essere iscritti nel passivo dello stato patrimoniale nel “fondo rischi e oneri”. Il legislatore italiano rimanda allo IAS 39 per la definizione di derivato definendolo come uno strumento finanziario caratterizzato come segue:

- Il suo valore varia in relazione all'attività sottostante la quale può essere rappresentata ad esempio da titoli azionari o un tasso di cambio
- Non prevede che ci sia un pagamento anticipato o al massimo può essere richiesto un investimento netto iniziale il cui valore non può essere inferiore a quelli di altri contratti che a variazioni delle condizioni di mercato risponderebbero in maniera analoga

- Il regolamento effettivo avrà luogo in una data temporalmente posticipata.

Tralasciando questa parentesi meramente descrittiva, è importante sottolineare come il recepimento della direttiva ha comportato una modifica del codice civile il quale, al comma 11-bis dell'articolo 2426, afferma che le variazioni di *fair value* degli strumenti derivati devono essere contabilizzate a Conto Economico, nel caso in cui il rischio finanziario non venga coperto. Il legislatore italiano ha inserito tale novità per attuare il tentativo a livello comunitario di avvicinare i principi contabili nazionali a quelli internazionali (IAS/IFRS); difatti per la definizione di *fair value*, il comma 2 dell'articolo 2426, rimanda al principio IFRS 13 "*fair value measurement*": "Il *fair value* è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità." Mentre per alcune attività e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, la finalità della valutazione del *fair value* è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione ed alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che detiene l'attività o la passività)."<sup>12</sup>

Da un punto di vista pratico la riforma ha dato vita ad un cambiamento sostanziale delle voci di bilancio in quanto, precedentemente alla riforma, gli strumenti derivati venivano iscritti nei conti d'ordine; il decreto bilanci ha imposto dunque una imputazione della variazione del *fair value* degli strumenti finanziari a conto economico alla voce D) "rettifica di valore di attività finanziarie"; nello specifico sono state inserite le voci D)18 "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e D) 19) d) "Svalutazioni di strumenti finanziari derivati". Nel caso in cui si tratti di uno strumento di copertura di una possibile variazione negativa o positiva del *cash flow* di un altro "*financial security*" o di un'altra operazione, allora dovranno essere imputati a patrimonio netto, in una riserva con segno positivo o negativo, denominata "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Tale

---

<sup>12</sup> Si veda: "IFRS 13 *fair value measurement*", pubblicato su [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)

riserva, successivamente, verrà imputata a conto economico. Il decreto ha comportato anche un'ulteriore modifica delle voci di bilancio, nello specifico nello stato patrimoniale, all'interno delle attività immobilizzate, è stata inserita la voce B) III 4) denominata "strumenti finanziari derivati attivi" e nell'attivo circolante la voce C) III) 5) "strumenti finanziari attivi". Oltre all'inserimento della riserva alla voce A) VII già citata in precedenza, è stata aggiunta la voce B) 3 "strumenti finanziari passivi".

Le informazioni da includere nella nota integrativa inerenti gli strumenti finanziari derivati vengono elencate dall'art 2427-bis, infatti al comma 1 afferma che per ogni categoria di strumenti derivati devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- il loro *fair value*
- la quantità e la loro natura
- nel caso in cui non sia possibile orientarsi tramite i valori di mercato, i criteri di valutazione
- le variazioni di valore vanno iscritte a conto economico (nelle voci D)18 e D)19) e anche nel patrimonio netto ( nella "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi")
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti
- nell'esercizio

Le indicazioni riportate nell' ex art 2427-bis (per intenderci, precedente la riforma), risultano molto differenti rispetto allo stesso articolo aggiornato.

Il comma 3 dell'ex art. 2427-bis affermava che il *fair value* dovesse essere calcolato in riferimento a:

a) "al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo",<sup>13</sup>

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati,

---

<sup>13</sup> Si veda: ex art. 2427-bis cc, comma 3

per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di votazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.<sup>14</sup>

I punti appena illustrati, dopo l’emanazione del decreto bilanci, sono stati disciplinati in maniera più completa nell’articolo 2426 cc, denominato “criteri di valutazione”. Gli aggiornamenti dei punti dell’art 2426 cc riguardano, oltre l’aggiunta dei punti precedentemente disciplinati dall’ex art. 2427-bis cc, anche l’eliminazione dell’ultimo punto del primo comma inerente la valutazione di attrezzature industriali e commerciali e di materie prime sussidiarie e di consumo; viene inoltre aggiunto il punto 11-bis che, come visto in precedenza, tratta in maniera specifica gli strumenti derivati.

In conclusione, il decreto bilanci stabilisce una valutazione generale a *fair value* degli strumenti finanziari derivati, specificando che la disciplina è estesa anche a quei derivati inglobati in altri titoli. Inoltre il decreto prevede una disciplina *ad hoc* per i derivati che hanno come scopo la copertura di rischio differenziando il caso in cui la copertura riguardi il *fair value* relativo a poste di bilancio, operazioni con manifestazione finanziaria futura oppure flussi finanziari. Nel caso in cui la copertura si riferisca al *fair value* di poste di bilancio è richiesto di mostrare cambiamenti positivi o negativi del valore dell’elemento oggetto di copertura. Invece, nell’ipotesi in cui ci si riferisca a una copertura su flussi finanziari o operazioni che avranno manifestazione finanziaria futura, allora sarà richiesta l’iscrizione in una riserva del patrimonio netto. Successivamente, una volta avvenuta la manifestazione finanziaria, il valore negativo o positivo transiterà a conto economico.

- Partecipazioni in società controllate o collegate

La nuova riforma ha aggiornato il criterio di valutazione delle partecipazioni collegate e/o controllate inserendo il metodo del patrimonio netto. Tale metodo è disciplinato dall’art 2426 comma 4 del codice civile il quale, sostituendo sostanzialmente il criterio del costo, afferma la possibilità di poter utilizzare il metodo del patrimonio netto. Inoltre lo stesso articolo prosegue la disciplina della

---

<sup>14</sup> Si veda: ex art. 2427-bis cc, comma 3

materia prevedendo che nel caso in cui ci si trovasse davanti alla prima iscrizione col metodo del patrimonio netto della partecipazione e il costo d'acquisto fosse maggiore del valore risultante dal calcolo del patrimonio netto, con riferimento alla data di acquisizione o al valore risultante dall'ultimo bilancio della società controllata o collegata, allora sarebbe possibile iscriverlo tra le attività dello schema di stato patrimoniale; la norma pone anche un sorta di vincolo in quanto prevede l'obbligo di fornire le ragioni di quanto appena affermato all'interno della nota integrativa.<sup>15</sup>

## 1.7 Modifica degli schemi di bilancio

Il decreto bilanci, come già osservato indirettamente negli argomenti già trattati in precedenza, ha modificato diverse voci dello stato patrimoniale e del conto economico, modificando il codice civile agli articoli 2424 e 2425 concernenti gli schemi di bilancio; esso ha inoltre aggiunto un nuovo documento tra quelli che compongono il bilancio d'esercizio cioè il rendiconto finanziario. L'aggiornamento del legislatore ha riguardato anche il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione in risposta alla modifica dei punti precedenti.

Andando per ordine possiamo fare un'analisi tecnica delle voci che sono state integrate, aggiunte ed eliminate. Nell'attivo dello stato patrimoniale abbiamo assistito ai seguenti cambiamenti:

- Nella macroclasse B) immobilizzazioni al punto 2) della classe "immobilizzazioni immateriali" troviamo "costi di sviluppo", sono state quindi eliminate le parole "pubblicità e ricerca";
- Sempre nella macroclasse B) immobilizzazioni al punto 1 delle immobilizzazioni finanziarie, denominato "partecipazioni in" sono state integrate le seguenti voci:
  - "d) imprese sottoposte al controllo dei controllanti"
  - "d-bis) altre imprese"

---

<sup>15</sup> Si veda: "OIC 17, bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", pubblicato su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) il 29 Dicembre 2017

- Nel punto 2 inerente i crediti sono state aggiunte le voci:  
“d) verso imprese sottoposte al controllo dei controllanti”;  
“d-bis) verso altri”;
- E’ stata eliminata al punto 4) la voce “azioni proprie” ed aggiunta allo stesso punto “strumenti finanziari derivati attivi”
- Nella macroclasse C) Attivo circolante, alla voce dei crediti sono stati aggiunti i seguenti punti:  
“5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”;  
“5-bis) crediti tributari”;  
“5-ter) imposte anticipate”;  
“5-quater) verso altri”.
- Nella stessa macroclasse ma all’interno della classe “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” sono state aggiunti i seguenti punti:  
“3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”;  
“5) strumenti finanziari derivati attivi”;
- Nella macroclasse D) cioè quella riguardante i ratei e i risconti è stata eliminato dal testo “con separata indicazione del disaggio su prestiti” in ragione di quanto previsto dalla normativa che prevede l’inserimento del costo ammortizzato per i prestiti obbligazionari.<sup>16</sup>

Per quanto riguarda invece il passivo dello schema dello stato patrimoniale il legislatore ha apportato le seguenti modifiche:

- Nella macroclasse A) Patrimonio netto è stata eliminata la seguente voce:  
“V-Riserva per azioni proprie in portafoglio”;  
contemporaneamente il decreto ha inserito le seguenti voci sempre nella stessa macroclasse:  
“VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”;

---

<sup>16</sup> Si veda: art. 2424 c.c. “contenuto dello stato patrimoniale”

“X-Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

L’aggiunta della “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” è conseguente all’eliminazione della voce “azioni proprie” tra le immobilizzazioni dell’attivo, punto trattato precedentemente.

- Nella macroclasse B) denominata “fondi rischi e oneri” è stato integrato il punto “3) strumenti finanziari derivati passivi”
- Nella macroclasse D) inerente i debiti è stato aggiunto il punto “11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.”
- Nella macroclasse E) concernente ratei e risconti passivi è stata eliminata dal testo, la seguente parte: “con separata indicazione dell’aggio su prestiti”.<sup>17</sup>

Per quanto concerne il conto economico, le modifiche corrispondenti possono essere riscontrate con i cambiamenti avvenuti all’articolo 2425 del codice civile denominato proprio come “contenuto del conto economico”. Il nuovo schema prevede i seguenti mutamenti:

- Alla lettera C) del conto economico denominata “proventi e oneri finanziari” il punto 15) riguardava: “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate”; il decreto bilanci ha aggiunto la seguente parte al testo appena citato: “e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.
- Il punto 16) della medesima sezione, inerente “altri proventi finanziari” alla lettera a) prevedeva l’iscrizione di proventi finanziari derivanti da: “da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti”. Anche in questo caso può essere riscontrato l’intervento del legislatore il quale ha aggiunto la seguente parte “e da imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”

---

<sup>17</sup> Si veda: art. 2424 c.c. “contenuto dello stato patrimoniale”

- Il punto 16) lettera d) prevedeva l'iscrizione di "proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti" il decreto bilanci ha integrato tale punto inserendo il seguente testo "da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime"
- L'aggiornamento dello schema di conto economico ha riguardato anche la sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" in ragione della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati già affrontata nel paragrafo inerente i nuovi criteri di valutazione; infatti, oltre all'aggiunta della dicitura "passività finanziarie" nella denominazione della sezione stessa, sono stati modificati i punti 18 e 19 con l'aggiunta delle voci:
  - 18) d) "rivalutazioni di strumenti finanziari derivati
  - 19) d) "svalutazioni di strumenti finanziari derivati
- Il decreto bilanci oltre ad aver aggiunto o modificato diverse voci ha anche eliminato la sezione E) denominata "proventi e oneri straordinari" in ragione del tentativo a livello comunitario di uniformare i principi contabili nazionali a quelli internazionali; questi ultimi prevedono infatti, tra le altre cose, un superamento della differenziazione tra "straordinario" e "ordinario".<sup>18</sup>

Di seguito una dimostrazione sostanziale dell'intervento del legislatore per mettere in atto quanto appena detto.

---

<sup>18</sup> Si veda: "Come ricollocare nel conto economico gli abrogati oneri e proventi straordinari" di S. Stival, pubblicato su [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it) il 10 Febbraio 2017

Art. 2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile	
Ante D. Lgs. 139/2015	Post D. Lgs. 139/2015
<p>“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ...la composizione delle voci: “proventi straordinari” e: “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”.</p>	<p>“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ...l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.</p>
Straordinarietà di proventi ed oneri	
Ante D. Lgs. 139/2015	Post D. Lgs. 139/2015
<p>L'OIC 12 definisce oneri e proventi straordinari. “L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui <b>Fonte</b> è <b>estranea</b> all'attività <b>ordinaria</b> della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società”</p>	<p>Il Legislatore introduce il concetto di eccezionalità. La “straordinarietà” di proventi e oneri è legata all'eccezionalità: a) dell'<b>ENTITÀ</b> (ammontare quantitativo) o b) dell'<b>INCIDENZA</b> sul bilancio dell'impresa.</p>

Di conseguenza tutti gli elementi attribuibili a “proventi e oneri straordinari” precedentemente al decreto bilanci, dal 1 gennaio 2016 sono stati contabilizzati nelle altre classi del conto economico in ragione della loro natura.

## 1.8 Contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione

Le innumerevoli novità e modifiche introdotte dal legislatore attraverso il d.lgs 139/2015 hanno riguardato, tra le altre, il contenuto della nota integrativa, uno dei documenti da redigere obbligatoriamente al fine di ottenere un'informativa completa e trasparente in materia di bilancio. Formalmente gli effetti della nuova normativa possono essere riscontrati nelle modifiche apportate agli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, concernenti la nota integrativa stessa.

Tra le principali novità c'è quella che riguarda gli strumenti finanziari derivati le cui variazioni di *fair value*, come già visto, andranno registrate nel conto economico; nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari di copertura, le variazioni di *fair value* andranno riportate in una apposita riserva del patrimonio netto. All'interno della nota integrativa gli operatori dovranno indicare il *fair value* di ogni strumento finanziario derivato nonché l'entità, la natura ed i termini e condizioni che possono far variare i *cash flow* futuri, le variazioni di *fair value* contabilizzate nel conto

economico e quelle iscritte nell'apposita riserva del patrimonio netto.<sup>19</sup>

Le modifiche apportate all'articolo 2427 hanno rivisitato il contenuto di diversi punti:

- E' avvenuta l'eliminazione dei "costi di ricerca e pubblicità" poiché, come già visto, non possono essere più iscritti tra le immobilizzazioni
- In ragione dell'inserimento del postulato della rilevanza tra i principi di redazione, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla "rilevanza dell'informazione"
- Il punto 9 della nota integrativa, in ragione dell'articolo 16 lettera d) della direttiva recepita dal decreto, è stato modificato *in toto*. Il punto oggetto di analisi, attualmente, indica l'importo di tutti gli impieghi, garanzie o passività potenziali che non sono state prese in considerazione o iscritte nel prospetto di stato patrimoniale e gli oneri inerenti il trattamento di quiescenza. In ragione dell'eliminazione della voce "conti d'ordine" dallo schema di stato patrimoniale, è obbligatorio indicare in maniera specifica nel punto 9 anche gli oneri nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese che si trovano sotto il controllo di quelle appena citate.
- Conseguentemente alla non più esistente differenziazione tra l'ordinarietà e straordinarietà delle operazioni, gli elementi che facevano parte delle ormai soppresse voci E)20 ed E)21 andranno ricollocati all'interno del conto economico. Quanto appena detto ha comportato un cambiamento radicale del punto 13 della nota integrativa all'interno del quale, in seguito alle variazioni appena viste, andranno riportate informazioni relative a "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".<sup>20</sup>
- Può essere riscontrato un ampliamento della trasparenza e dell'informazione nel contenuto del punto 16 della nota integrativa, il

---

<sup>19</sup> Si veda: art.2427-bis c.c.

<sup>20</sup> Si veda: art. 2427 c.c.

quale richiede di indicare i rapporti economici che possono esistere tra amministratori, società e sindaci. Inoltre andranno indicati “oltre ai compensi, le anticipazioni concesse, i crediti concessi con l'indicazione del tasso di interesse e delle condizioni praticate, gli importi eventualmente rimborsati, gli importi cancellati o rinunciati nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di qualsiasi tipo di garanzie prestate.”<sup>21</sup>

- Nella nota integrativa, in aggiunta alle indicazioni inerenti possibili emissioni di azioni di godimento, vanno specificate anche le emissioni di *warrants* e opzioni con indicazione distinta in merito al loro ammontare e i diritti che essi assegnano.
- E' richiesta l'indicazione degli effetti finanziari derivanti da fatti considerati “di rilievo” che si sono manifestati dopo la chiusura dell'esercizio; l'indicazione di questi ultimi deve avvenire anche se i fatti di rilievo siano stati già presi in considerazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonostante l'articolo 17 della direttiva 34, recepita col decreto bilanci, preveda l'iscrizione solo nel caso in cui i fatti di rilievo non siano stati menzionati nei prospetti appena citati.<sup>22</sup>
- La nota integrativa deve fornire anche informazioni inerenti i luoghi dove sono reperibili le copie dei bilanci consolidati e i nomi e le sedi legali delle società che si sono occupate della redazione degli stessi.
- Andranno inserite nel documento anche le proposte in materia di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Le modifiche al comma 2 dello stesso articolo non apportano un cambiamento sul piano contenutistico, ma richiedono semplicemente che le voci siano trattate nella nota integrativa nello stesso ordine utilizzato nello schema di stato patrimoniale. Per quanto concerne la relazione sulla gestione non si è assistito a cambiamenti

---

<sup>21</sup> Si veda: nota 18

<sup>22</sup> Si veda: art 17. Direttiva 34/2013/UE

radicali, ma solo all'eliminazione dell'informativa inerenti i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

## **1.9 Il rendiconto finanziario**

L'emanazione e la conseguente entrata in vigore del decreto bilanci ha rinnovato anche l'aspetto strutturale del bilancio d'esercizio in quanto è stato inserito il rendiconto finanziario tra i documenti da redigere obbligatoriamente per gli operatori del settore; di conseguenza, ai sensi dell'art. 2423, comma 1, del codice civile "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".<sup>23</sup> Il rendiconto finanziario rappresenta un documento informativo fondamentale ai fini del raggiungimento autonomo degli obiettivi aziendali, in quanto permette all'impresa di avere consapevolezza sulla sua situazione monetaria e finanziaria e ai terzi di valutare la solidità dell'impresa stessa. Tale prospetto non è obbligatorio per tutte le imprese poiché la riforma ha stabilito delle esenzioni, già trattate nei paragrafi precedenti; agli articoli 2345-bis cc e 2345-ter c.c. il legislatore esonera piccole società e micro-imprese dalla redazione del prospetto. Precedentemente la riforma, il rendiconto finanziario era un prospetto da inserire in nota integrativa; l'aggiornamento dei principi contabili da parte dell'Organismo italiano di Contabilità, specificamente l'aggiornamento dell'OIC 10, ha reso il rendiconto finanziario un prospetto che si interpone tra stato patrimoniale e conto economico in quanto rappresenta un valido mezzo di analisi delle dinamiche finanziarie aziendali. L'Organismo Italiano di Contabilità attraverso l'OIC 10 muove un altro passo verso il tentativo di uniformazione dei principi contabili nazionali ed internazionali: difatti il rendiconto finanziario era già presente tra i documenti obbligatori delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In ragione di quanto appena detto è importante specificare che questo nuovo prospetto viene analizzato singolarmente dal principio contabile internazionale IAS n° 7 il quale definisce tra le altre cose anche le finalità principali

---

<sup>23</sup> Si veda: dell'art. 2423 c.c., comma 1

del rendiconto finanziario quali:

- La possibilità di misurare il “*cash flow*” e poterlo confrontare con il risultato d’esercizio derivante dal conto economico;
- L’utilizzo del *cash flow* come nuova grandezza oggettiva e attendibile in quanto prescinde da qualsiasi valutazione personale;
- La possibilità di ottenere un’informativa esauriente in merito alla liquidità dell’impresa.
- La possibilità di ottenere informazioni inerenti la solvibilità dell’impresa, intesa come capacità della stessa di restituire i capitali presi in prestito;
- La capacità di attuare un confronto più agevole tra diverse imprese in base ai risultati del prospetto.<sup>24</sup>

Prima dell’emanazione dell’OIC 10, l’Organismo Italiano di contabilità aveva già richiamato il rendiconto finanziario nel 2014 attraverso l’OIC 12, successivamente eliminato, il quale affermava che: “sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale, si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni”.<sup>25</sup>

Il nuovo prospetto riesce a raggiungere pieno riconoscimento normativo grazie alla riforma contabile.

Proseguendo l’analisi verso un punto di vista prettamente tecnico, la definizione di rendiconto finanziario presente nell’art. 2425-ter del codice civile evidenzia gli elementi chiave su cui si basa il prospetto in questione: “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,

---

<sup>24</sup> Si veda: “Il nuovo bilancio d’esercizio d.lgs 139/2015, Il rendiconto finanziario” di Giulio Orazi, pubblicato su [www.commercialisti.mo.it](http://www.commercialisti.mo.it) il 25 novembre 2015

<sup>25</sup> Si veda: “OIC 12, composizione e schemi di bilancio d’esercizio”, pubblicato ad agosto 2014 su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)

l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci".<sup>26</sup>

Il flusso finanziario rappresenta le variazioni positive (in aumento) negative (in diminuzione) delle disponibilità liquide. Strutturalmente il rendiconto finanziario indica tre categorie di flussi finanziari:

- "Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
- Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
- Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"<sup>27</sup>

I flussi finanziari facenti parte della prima categoria sono quelli che nascono dalla gestione caratteristica e quindi generati "dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento."<sup>28</sup> Esempi pratici dei flussi appena citati possono essere, ad esempio, l'acquisto di materia prime, il pagamento dei dipendenti o di canoni di locazione. I flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa possono essere valutati sia col metodo diretto che col metodo indiretto.

Il metodo diretto prevede che ogni operazione venga analizzata tenendo conto delle movimentazioni della cassa o della banca, in ragione di quanto affermato al punto 29 dall'OIC 10: "Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione reddituale"<sup>29</sup>

Il metodo indiretto prevede invece una rettifica dell'utile o della perdita d'esercizio per la presenza di poste che non hanno modificato l'ammontare delle disponibilità liquida durante l'esercizio, ad esempio ammortamenti, accantonamenti o svalutazioni. Altre ragioni di rettifica possono essere tutte quelle variazioni di

---

<sup>26</sup> Si veda: art. 2425-ter del codice civile

<sup>27</sup> Si veda: "OIC 10, Rendiconto Finanziario", pubblicato su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) a Dicembre 2016

<sup>28</sup> Si veda: nota 27

<sup>29</sup> Si veda: nota 24

capitale circolante netto che sono relative a costi e ricavi della gestione reddituale. Infine le rettifiche avvengono anche a causa dell'esistenza di poste che producono conseguenze sostanziali tra flussi di finanziamento o investimento come ad esempio nel caso di plusvalenze o minusvalenze registrate conseguentemente alla dismissione di un'immobilizzazione. L'obiettivo del metodo indiretto è quello di trasformare i costi e ricavi in incassi e pagamenti.

Dunque il metodo indiretto può essere riassunto dal seguente schema:

$$\begin{aligned} & \text{Utile/perdita} \\ & + \\ & \text{Imposte} \\ & +/- \\ & \text{Interessi} \\ & +/- \\ & \text{Costi/ricavi non monetari} \\ & = \\ & \text{Flusso finanziario della gestione reddituale}^{30} \end{aligned}$$

Il risultato dello schema appena visto rappresenta la capacità dell'impresa di autofinanziarsi, poiché registra l'efficienza dell'impresa nel generare disponibilità liquida. Nel prospetto la grandezza da tenere in considerazione è rappresentata dal *cash flow* totale il quale può portare a quattro risultati distinti:

---

<sup>30</sup> Si veda: "Il nuovo bilancio d'esercizio d.lgs 139/2015, Il rendiconto finanziario" di Giulio Orazi pubblicato su [www.commercialisti.mo.it](http://www.commercialisti.mo.it) il 25 novembre 2015

	C.F. REDDITUALE	C.F. EXTRA-REDDITUALE	C.F. TOTALE
1	C.F. reddituale +	C.F. extra-reddituale +	C.F. totale +
2	C.F. reddituale +	C.F. extra-reddituale -	C.F. totale +/-
3	C.F. reddituale -	C.F. extra-reddituale +	C.F. totale +/-
4	C.F. reddituale -	C.F. extra-reddituale -	C.F. totale -

1. Il primo punto rappresenta sicuramente il risultato ideale poiché sia il *cash flow* reddituale che il *cash flow* extra-reddituale sono positivi e di conseguenza anche il *cash flow* finale;
2. Nella seconda ipotesi le risorse generate dalla gestione caratteristica vengono esaurite dalla parte extra-reddituale;
3. Al terzo punto possiamo osservare come al contrario la gestione reddituale assorba il flusso generato dal *cash flow* extra-reddituale.
4. Il quarto punto è quello che rappresenta la situazione più critica in quanto sia il *cash flow* reddituale che quello extra-reddituale presentano dei valori negativi.

Tornando al quadro normativo, è importante precisare la presenza di una divergenza in materia di rendiconto finanziario tra principi contabili nazionali e internazionali riscontrabile nella preferenza per il metodo diretto dell'IAS 7 e la completa astensione dall'affermare preferenze dell'OIC 10. Il metodo indiretto, non prevedendo l'analisi specifica di ogni operazione in termini di movimentazioni monetarie, risulta essere il metodo maggiormente utilizzato.

Per quanto riguarda i flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento sono rappresentati da investimenti e disinvestimenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Esempi pratici possono essere rappresentati dall'acquisto o la dismissione di un macchinario oppure l'acquisto o dismissione di un brevetto.

I flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento invece rappresentano variazioni connesse all'acquisizione o alla riconsegna di risorse liquide o sotto forma di capitale o sotto forma di capitale di finanziatori esterni. Di fatto il rendiconto finanziario, attraverso il suo schema diviso in "fonti e impieghi", rappresenta un

documento che mette in evidenza aspetti fondamentali per raggiungere una gestione oculata e per capire le condizioni effettive in cui versa una determinata azienda; di fatti il rendiconto finanziario può essere utilizzato internamente dall'amministrazione la quale, prendendo atto della corretta lettura ed interpretazione del rendiconto finanziario, può attuare scelte strategiche più oculate. Anche gli "*stakeholders*" esterni possono beneficiare delle indicazioni fornite dal rendiconto finanziario in materia di liquidità e solvibilità dell'impresa, basti pensare ai soggetti intenzionati a diventare azionisti o soci della società o agli istituti di credito che devono concedere degli importanti finanziamenti e devono ottenere un quantitativo di informazioni elevato ed attendibile per comprendere la solidità dell'impresa stessa.

# Capitolo 2

## Il quadro normativo di riferimento per le imprese di dimensioni ridotte

### 2.1 La nuova classificazione delle categorie di imprese

L'ambito di applicazione della riforma introdotta nel capitolo precedente riguarda tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali OIC. E' chiaro che il nuovo quadro normativo di riferimento coinvolge "un'altissima percentuale delle società di capitali che operano a livello nazionale, specialmente in un contesto economico quale quello italiano, che appare caratterizzato da una miriade di piccole e piccolissime imprese, spesso a forte connotazione familiare."<sup>31</sup> Tra le novità introdotte dalla nuova riforma, dunque, c'è l'introduzione della categoria delle "micro-imprese" che non hanno sostituito la categoria delle piccole imprese la quale, di conseguenza, continua ad esistere. In altre parole il codice civile, in seguito alla c.d. riforma bilanci, riconosce le seguenti categorie di imprese: micro-imprese, piccole imprese e medio grandi imprese. E' opportuno evidenziare il fatto che non sia stata introdotta la nuova categoria "medie imprese" e di conseguenza gli adempimenti di queste ultime saranno gli stessi delle grandi imprese. Si può dunque facilmente intuire che uno degli scopi basilari e dichiarati della riforma è quello di pensare prima alle imprese di dimensioni ridotte (*think small first*) al fine di diminuire in maniera abbastanza consistente i carichi amministrativi di queste ultime.<sup>32</sup>

L'appena citato "alleggerimento" amministrativo, tuttavia, dovrebbe tenere conto dell'elevatissimo numero di imprese a cui è destinato le conseguenze sostanziali derivanti da quest'ultimo come, tra le altre, una consistente riduzione della

---

<sup>31</sup> "I bilanci semplificati di piccole e micro imprese alla luce delle modifiche del D.lgs. 139/2015" di M.Pozzoli, pubblicato su [www.fondazione nazionale commercialisti.it](http://www.fondazione nazionale commercialisti.it)

<sup>32</sup> "LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO" pubblicato su [www.issuu.com](http://www.issuu.com) il 17 Febbraio 2016

trasparenza per una intera categoria di imprese, peraltro la più numerosa sul territorio italiano. Questo argomento verrà approfondito più avanti.

I parametri utilizzati per la categoria delle piccole imprese non sono variati rispetto alla normativa precedente, infatti in base all'articolo 2345-bis del codice civile vengono definite piccole imprese tutte quelle società che per due anni consecutivi non varcano la soglia limite di almeno due dei tre parametri di seguito elencati:

- totale attivo: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50<sup>33</sup>

Per quanto concerne l'art 2435 ter-cc definisce, invece, la nuova categoria delle micro imprese come società rientrano per due esercizi consecutivi in due dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5.<sup>34</sup>

E' chiaro che le medie-grandi imprese sono tutte quelle società operanti sul territorio italiano le quali non rientrano nei parametri delle piccole imprese tantomeno nei parametri delle micro-imprese.

L'art 2345-bis afferma la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per tutte le società che rientrano nei parametri delle piccole imprese precedentemente indicati, con l'aggiunta di un importante requisito ovvero che queste società non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.<sup>35</sup>

## **2.2 Novità concernenti il bilancio delle piccole società.**

Per quanto concerne gli schemi di bilancio delle piccole società, la redazione dello stato patrimoniale delle suddette società è rimasta abbastanza invariata rispetto al quadro normativo precedente. L'unica importante novità riguarda il fondo

---

<sup>33</sup> Si veda: Art. 2345-bis c.c.

<sup>34</sup> Si veda: Art 2345-ter c.c.

<sup>35</sup> Si veda: "La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità" pubblicato su <http://www.cndcec.it> il 26 Novembre 2011

ammortamento e le eventuali svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, le quali, esattamente come previsto per società non piccole, non devono essere detratte direttamente dal prospetto.

Nel conto economico, oltre ad essere stata introdotta una separata contabilizzazione dei derivati<sup>36</sup>, sono state modificate le sotto voci D)18 D)19.

Riguardo il rendiconto finanziario, le piccole società sono esenti dall'obbligo di redigerlo<sup>37</sup>, nonostante comunque il d.lgs 139/2015 lo abbia reso obbligatorio per le società medio-grandi. Il rendiconto finanziario non poteva in nessun caso essere previsto per le società di dimensioni ridotte in quanto la relazione esplicativa del decreto non permetteva la richiesta di documenti aggiuntivi per le piccole società.<sup>38</sup> Sono stati inoltre eliminati i conti d'ordine dallo stato patrimoniale.

Il decreto bilanci inserisce delle importanti semplificazioni in materia di criteri di valutazione, infatti, nonostante l'appena citato decreto abbia inserito il criterio del costo ammortizzato<sup>39</sup>, le piccole società hanno la facoltà di adottarlo oppure utilizzare il criterio del costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il criterio del valore di realizzo per i crediti ed il criterio del valore nominale per i debiti.

Per quanto riguarda la nota integrativa anche qui il decreto ha apportato delle agevolazioni non indifferenti per le piccole società.

In primis è importante evidenziare il fatto che il testo del nuovo disposto parla in termini positivi del contenuto della nota integrativa, nel senso che elenca quali sono le informazioni che devono essere contenute nel documento<sup>40</sup>; in precedenza queste erano intese in termini negativi, cioè il codice civile comunicava quali fossero le “*disclosure*” che potevano essere non menzionate nella nota integrativa.

Questa distinzione è fondamentale in quanto il nuovo art 2427 cc definisce quali siano le informazioni da inserire, il vecchio testo dell'art 2427 cc prevedeva quindi una facoltà a “non inserire”.

---

<sup>36</sup> Si veda: art. 2426 co.1 n.11-bis del codice civile

<sup>37</sup> Si veda: art 2423-ter, del codice civile

<sup>38</sup> Si veda: I bilanci semplificati di piccole e micro imprese alla luce delle modifiche del D.lgs. 139/2015” di M.Pozzoli, pubblicato su [www.fondazione nazionalecommercialisti.it](http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it) il 15 gennaio 2016

<sup>39</sup> Si Veda: art 2426, co.1 nn. 8 e 12 c.c.

<sup>40</sup> Si veda: art. 2427 c.c.

Di seguito un confronto tra il testo dell'articolo 2345 bis cc precedente alla riforma bilanci e 2345-bis cc aggiornato dalla riforma stessa, per comprendere in maniera più dettagliata quali siano le modifiche presenti sul codice civile.

Art.2435-bis, cc in vigore fino al 31 dicembre 2015	Art.2435-bis, cc in vigore dal 1 gennaio 2016
<p><b>Bilancio in forma abbreviata.</b></p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>	<p><b>Bilancio in forma abbreviata.</b></p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; <del>delle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;</del> la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.</u></p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), <u>D18(d)</u> voci D19(a), D19(b), D19(c), <u>D19(d)</u></p> <p><del>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</del></p> <p><del>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</del></p>

<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p><del>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</del></p> <p><u>Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</u></p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché <del>limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter</del> con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</u></p> <p>[9] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>
--	---

E' altresì importante sottolineare come le informazioni che compongono il contenuto della nota integrativa, non vengano elencate in maniera esaustiva dall'art 2427 cc. L'intervento del legislatore può essere riscontrato nella nuova versione dell'art 2427 cc il quale ricorda che nella nota integrativa devono essere contenute informazioni concernenti:

- Complesso di informazioni relative necessaria per ottenere una

rappresentazione veritiera e corretta;<sup>41</sup>

- le modalità attraverso le quali è stato messo in atto il principio della rilevanza;<sup>42</sup>
- i casi in cui non vengano applicate le norme del codice civile e come questa scelta possa influire sulla situazione patrimoniale, finanziaria e dell'utile o perdita d'esercizio;<sup>43</sup>
- la presentazione individuale delle voci che fanno parte di un raggruppamento, quando tale raggruppamento è stato attuato al fine di raggiungere la chiarezza del bilancio;<sup>44</sup>
- la segnalazione e il commento della non comparabilità e dell'adattamento o dell'impossibilità dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;<sup>45</sup>
- l'annotazione, solo se questo può comportare una migliore comprensione del bilancio, della motivazione per cui una posta di bilancio sia dell'attivo che del passivo si trovi sotto voci diverse;<sup>46</sup>
- la ragione per cui in sede di prima iscrizione di una partecipazione controllata o collegata con il criterio del metodo del patrimonio netto è iscritta in bilancio l'eccedenza del costo di acquisto rispetto al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata;<sup>47</sup>
- per quanto concerne la voce avviamento, il periodo di ammortamento utilizzato.<sup>48</sup>

In aggiunta ai punti precedenti è importante precisare come le piccole società abbiano ulteriori semplificazioni in materia di ammortamento, infatti, queste ultime non devono menzionare all'interno della nota integrativa una eventuale modifica dei criteri di calcolo dell'ammortamento.

---

<sup>41</sup> Si veda: art.2423, co.3, c.c.

<sup>42</sup> Si veda: art.2423, co.4, c.c.

<sup>43</sup> Si veda: art.2423, co.5, c.c.

<sup>44</sup> Si veda: art.2423-ter, co.2, c.c.

<sup>45</sup> Si veda: art.2423-ter, co.5, c.c.

<sup>46</sup> Si veda: art.2424, co.1, c.c.

<sup>47</sup> Si veda: art.2426, co.1, n.4, c.c.

<sup>48</sup> Si veda: art.2426, co.1, n.6, c.c.

Inoltre non è altresì richiesto di includere, sempre all'interno della nota integrativa, la motivazione per cui il valore di una partecipazione in una controllata o collegata diverga rispetto al valore calcolato col metodo del patrimonio netto.

## 2.3 Il bilancio delle micro-imprese

Come già sottolineato in precedenza, il decreto oggetto della nostra analisi ha dato vita ad una nuova categoria d'impresе, le cosiddette micro-imprese. E' doveroso sottolineare il fatto che non c'era una normativa passata inerente a questa categoria e dunque tutto ciò che concerne il bilancio di quest'ultima può essere definito come una vera e propria novità; non è possibile, in conseguenza di quanto appena detto, fare un confronto tra normativa vigente e normativa passata.

L'obiettivo del legislatore è, come già evidenziato in precedenza, quello di semplificare il carico amministrativo per questa nuova categoria d'impresе che rappresenta il tessuto del nostro paese, composto maggiormente da imprese a conduzione familiare con numero ridotto di dipendenti, affinché queste ultime, grazie a queste agevolazione possano dare una spinta verso l'alto all'economia del paese.

Tralasciando questa parentesi, le caratteristiche e le semplificazioni dei bilanci delle micro-imprese sono elencate dall'art 2345-ter il cui testo è di seguito riportato:

### Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese).

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Al di là dei requisiti per definire una società “micro”, già citati e spiegati in precedenza, è interessante sottolineare come il decreto bilanci abbia semplificato in maniera consistente il bilancio di queste imprese anche in relazione alla categoria delle piccole società.

Le micro-imprese, proprio come le piccole società, sono esenti dalla redazione del rendiconto finanziario, obbligatorio per le società di dimensioni non ridotte in seguito all'introduzione della nuova normativa.

A differenza delle piccole società, le micro imprese sono esonerate dal redigere anche la nota integrativa nel caso in cui siano fornite informazioni riguardo:

- L'ammontare di valori che pur non comparando nello schema di stato patrimoniale in qualità di attività o passività devono essere separatamente indicate. L'informativa inerente passività potenziali obbligazioni o garanzie richiede che sia specificata “la natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime”;<sup>49</sup>
- L'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: “il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”<sup>50</sup>

Le micro-imprese, analogamente alle piccole società, sono esenti dalla redazione della relazione sulla gestione se all'interno dello schema di stato patrimoniale può essere ritrovata un'informativa esauriente inerente quanto previsto dai punti 3 e 4 dell'art 2428 cc :

- il punto 3 richiede che siano incluse nello stato patrimoniale tutte le

---

<sup>49</sup> Si veda: art.2427, co.1, n.9, c.c.

<sup>50</sup> Si veda: art.2427, co.1, n.16, c.c.

informazioni riguardanti l'ammontare e il valore nominale di azioni proprie o di azioni o quote di società controllanti in possesso della società con indicazione specifica della quota di capitale rappresentata

- il punto 4 dell'articolo 2428 richiede che siano incluse nello stato patrimoniale tutte le informazioni concernenti il numero e il valore nominale di azioni proprie o quote o azioni di società controllanti che durante l'esercizio sono state alienate o acquistate dalla società. E' richiesta l'indicazione specifica della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi delle alienazioni e degli acquisti.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione per le micro imprese sono proposte le stesse semplificazioni per le piccole società, dunque anche le realtà micro sono esentate dall'utilizzo del costo ammortizzato.

Oltre a quanto previsto per le piccole società, le micro non devono osservare le disposizioni del codice civile (per obbligo e non per facoltà) in materia di:

- possibilità di non rispettare le norme del codice civile al fine di raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta;<sup>51</sup>
- contabilizzazione dei cosiddetti "strumenti derivati".<sup>52</sup>

## 2.4 Criteri di valutazione: confronti ed esemplificazioni

Tra le deroghe usufruibili per le società di dimensioni ridotte presentano una rilevanza fondamentale quelle inerenti l'applicazione dei nuovi criteri di valutazione come il costo ammortizzato e il *fair value*. I criteri in questione, come abbiamo visto nel primo capitolo, sono diventati la nuova chiave di lettura delle poste che compongono il bilancio delle società di dimensioni medio/grandi. Le piccole società hanno la facoltà di utilizzo del criterio del costo ammortizzato, trattasi di facoltà non obbligo, dunque in alternativa possono utilizzare il costo di acquisto per la valutazione dei titoli, il criterio del valore nominale per i debiti ed il criterio del valore di realizzo per i crediti (cfr OIC 15 ed OIC 19). Per quanto concerne le micro-imprese

---

<sup>51</sup> Si veda: art.2423, co.5, c.c.

<sup>52</sup> Si veda: art.2426, co.11-*bis*, c.c.

in aggiunta alle semplificazioni previste per le piccole società sono esonerate anche obbligatoriamente dalla contabilizzazione degli strumenti derivati col metodo del *fair value*, metodo utilizzato dalle piccole società. Il costo ammortizzato prevede la valutazione delle attività o passività finanziaria tenendo conto del valore iniziale di quest'ultima diminuito di eventuali rimborsi di capitale o di costi generici, considerando il tasso d'interesse effettivo per attualizzare in maniera corretta i flussi di cassa in ragione di una visione improntata sul fattore temporale. Per comprendere meglio l'applicazione del criterio è possibile analizzare un esempio pratico applicato sulla valutazione al costo ammortizzato di un credito. L'obiettivo del metodo è dunque utilizzare il tasso d'interesse effettivo al fine mantenere l'interesse costante durante tutto il periodo relativo al credito. Il tasso d'interesse effettivo è definito come il tasso interno di rendimento costante durante l'intera durata del credito. Può dunque verificarsi il caso in cui il tasso d'interesse effettivo sia diverso dal tasso d'interesse di mercato, in questo caso il tasso d'interesse di mercato viene utilizzato per attualizzare i flussi.

Ipotizzando la seguente operazioni:

Vendita merci: 1000 €
Iva al 22%: 220 €

Altre condizioni rilevanti:

- Quattro rate semestrali da 250€ + iva 55€
- Tasso desumibile dalle condizioni contrattuali 0%
- Tasso d'interesse di mercato al 3%

Considerando che tasso desumibile e tasso d'interesse di mercato non coincidono è necessaria l'applicazione del costo ammortizzato (OIC 15 par. 35). Si procede quindi con l'attualizzazione dei flussi utilizzando il tasso d'interesse di mercato.

1. Valore Attuale dei flussi finanziari futuri

$$X = \frac{305}{(1,03)^1} + \frac{305}{(1,03)^2} + \frac{305}{(1,03)^3} + \frac{305}{(1,03)^4} + \frac{305}{(1,03)^5}$$

$$X = 296 + 287 + 279 + 271 = 1133,72 \text{ €}$$

2. Si procede con l'aggiunta dei costi di transazione e qui possono esserci due ipotesi:

- Nella prima ipotesi i costi di transazione sono pari a 0 e dunque il tasso d'interesse di mercato e quello effettivo coincidono
- Nella seconda ipotesi ci sono dei costi di transazione e dunque il tasso d'interesse effettivo non coincide con quello di mercato ed è facilmente calcolabile per interpolazione o con l'utilizzo di Excel.

3. Componente Finanziaria implicita = Valore Nominale del Credito – Valore Attuale = (1.220 – 1.133,72)€ = 86,28€

<u>86,28</u>		minore ricavo:                      1000                      -                      929,27                      =                      70,73 €
		effetto attualizzazione sull' I.V.A.                      220                      -                      204,44                      =                      15,56 €

Spostando l'attenzione sul metodo di valutazione al *fair value*, come detto, questo nasce in sostituzione del metodo del costo storico che prevedeva la valutazione di attività e passività considerando semplicemente il costo sostenuto per l'acquisto. Gli unici soggetti esonerati dall'utilizzo del *fair value* sono le micro-imprese le quali utilizzano ancora il metodo precedente (costo storico). Il *fair value* trova la sua definizione nei principi contabili internazionali, nello specifico nell'IFRS 13 il quale lo definisce come il prezzo di un eventuale trasferimento di una determinata attività o passività ipotizzando che ciò avvenga alla data corrente e alle condizioni di mercato attuali. Per comprendere a pieno il metodo del *fair value* può essere utilizzato come esempio la valutazione degli strumenti derivati.

Ipotizzando la valutazione al *fair value* di uno strumento finanziario derivato di copertura al 31 Dicembre 20X7 potremmo ipotizzare uno scenario dei tassi d'interesse di questo tipo:

---

<sup>53</sup> Si veda: "Focus novità di bilancio 2016-OIC" di S.M. Santoro e G.Mauriello

Periodo	Tasso spot Euribor	Tasso <i>forward</i>	Coefficiente di attualizzazione
30/06/18	1.60%	1.60%	0.992*
31/12/18	2.00%	2.95%	0.980

\*Coefficiente determinato come segue:  $(1+(1+0.160)^{0.5})$

Al 31 Dicembre 20X7 l'attualizzazione dei *cash flow* avviene nel seguente modo:

Periodo	<i>Leg pay</i>	<i>Leg receive</i>	Differenziale netto	Differenziale netto attualizzato (Fair Value IRS)
30/06/20X8	26.805	23.905	2900	2878*
31/12/20X8	26.805	43.957***	17.152	16816**

\* Pari a  $2900 \cdot 0.992$  (coefficiente di attualizzazione)

\*\*Pari a  $17152 \cdot 0.980$  (coefficiente di attualizzazione)

\*\*\*Pari a  $3000000 \cdot ((1+0.0295)^{0.5}) - 1$

Il *Fair Value* dello strumento di copertura è pari a 13.938 calcolato come somma tra 2878 e 16816.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> "Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.Lgs 139/2015 secondo l'interpretazione dei principi contabili nazionali ed internazionali" di F.Riccomagno e M.Semprini

# Capitolo 3

## Analisi dei riflessi fiscali

### 3.1 Introduzione

I diversi aspetti revisionati, aggiunti ed eliminati dal decreto bilanci hanno determinato un quantitativo non indifferente di conseguenze sul piano contabile che ha generato a sua volta dei cambiamenti sul piano fiscale; questo in ragione del fatto che le novità concernenti la contabilizzazione e i criteri di valutazione e redazione vanno a sostanziare i loro effetti nella determinazione della base imponibile per il calcolo di IRES ( Imposta sul Reddito Delle Società) e sull'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive).

E' importante sottolineare come la cosiddetta "clausola d'invarianza finanziaria" inserita dal D.lgs 139 del 2015 avesse creato, subito dopo il recepimento della direttiva, un numero considerevole di incertezze e contraddizioni; difatti il legislatore attraverso la clausola in questione affermava che: "dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".<sup>55</sup> La clausola sanciva quindi una sorta di "neutralità ai fini tributari" delle nuove direttive ed evidenzia dunque un quantitativo non indifferente di contrasti con diversi principi. In seguito a quanto appena detto, è diventato necessario un intervento di coordinamento da parte del legislatore, il quale si è effettivamente sostanziato con il D.L. n. 244 del 2016 (c.d. "Decreto Milleproroghe") che ha come fine ultimo proprio quello di chiarire l'importanza delle novità introdotte dal decreto bilanci in relazione ai relativi fini tributari.

In generale i provvedimenti che hanno creato maggiori cambiamenti dal punto di vista fiscale sono stati:

- L'introduzione del principio di "prevalenza della sostanza economica sulla forma";

---

<sup>55</sup> Si veda: Art.11 D.lgs 139/2015

- La rimozione dal prospetto di Conto Economico delle poste c.d. “straordinarie”;
- Le poste contabilizzate in maniera diretta al patrimonio netto.

Il decreto milleproroghe ha poi cercato di ovviare ai problemi di coordinamento e alle incertezze riscontrate dai diversi operatori del settore attraverso un serie di modifiche:

- Attraverso la modifica dell’art 83 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ha inserito il “principio di derivazione rafforzata”;
- Ha chiarito le modalità di trattamento ai fini fiscali di poste imputate direttamente a patrimonio netto
- Ha apportato diverse modifiche a un numero consistente di articoli del TUIR e al D.lgs. n.446/97 (c.d. Decreto IRAP)
- Ha inoltre introdotto una serie di chiarimenti riguardo quelle operazioni i cui effetti reddituali e patrimoniali si protraggono anche successivamente alla prima applicazione delle nuove regole di contabilizzazione.<sup>56</sup>

### **3.2 Il principio di derivazione rafforzata**

Nei capitoli precedenti è stato analizzato come il D.lgs 139/2015 abbia inserito la nuova categoria delle “micro-imprese” proprio per creare una serie di semplificazioni *ad hoc* per questa nuova categoria, la quale rappresenta la dimensione d’impresa maggiormente diffusa sul territorio italiano. Dunque, conseguentemente all’emanazione del decreto bilanci, le categorie d’impresa sono tre: micro-imprese, piccole società, società medio-grandi. Da un punto di vista fiscale, i soggetti I.R.E.S, ai sensi dell’art 83 del TUIR possono essere suddivisi in tre categorie:

- Le micro-imprese, le quali sono esentate dall’applicazione del “principio di derivazione rafforzata” e utilizzano il “principio di derivazione semplice
- I cosiddetti “*OIC adopter*” i quali utilizzano il “principio di derivazione rafforzata”

---

<sup>56</sup> Si veda: D.L. 244/2016 art. 13-bis

- I soggetti “IAS adopter” i quali utilizzano il suddetto principio ma in base ai principi IAS/IFRS con l’aggiunta di ulteriori specificità.<sup>57</sup>

Prima di analizzare nello specifico le categorie appena citate è importante precisare come l’agenzia delle entrate durante il Telefisco 2018, convegno sulle novità in materia fiscale, abbia effettuato diversi chiarimenti sull’applicazione del principio di derivazione rafforzata : “la derivazione rafforzata non interessa le società di persone: l’Agenzia ha confermato la tesi che la dottrina maggioritaria riteneva più in linea con le disposizioni normative e cioè che il principio di derivazione rafforzata non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone. La risposta si limita a rispondere in modo sintetico alla domanda ma si ritiene che la stessa conclusione debba valere anche per gli altri soggetti Irpef che redigono il bilancio, ad esempio per le imprese individuali, in contabilità ordinaria.”<sup>58</sup>

Precisando poi come il principio di derivazione vada applicato, invece, “nel caso di stabili organizzazioni di società estere: l’Agenzia ha evidenziato che le *branch* sono soggetti Ires tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se la società fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne) e quindi si rende applicabile il principio di derivazione rafforzata esteso.”<sup>59</sup>

Come precisato precedentemente, le micro-imprese sono esonerate dall’utilizzo del principio di derivazione rafforzata. L’art 83, comma 1, del TUIR prevede che le micro-imprese utilizzino il “principio di derivazione semplice” secondo il quale “il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.”<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Si veda: “Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali”, pubblicato su [www.assonime.it](http://www.assonime.it) il 21 Giugno 2017.

<sup>58</sup> Si veda: “TELEFISCO/1 Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata” di P.Ceppellini, pubblicato su [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com) il 2 Febbraio 2018

<sup>59</sup> Si veda: nota n.53

<sup>60</sup> Si veda: art 83, comma 1, TUIR

I soggetti che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dal codice civile, ma che sono diversi dalle micro-imprese, quantificano il reddito imponibile secondo il “principio di derivazione rafforzata”; in sostanza si tende a rappresentare i fatti in bilancio tenendo conto della “sostanza economica” piuttosto che della natura giuridica degli stessi. Secondo il principio in questione “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”<sup>61</sup>

I criteri di qualificazione menzionati nell’articolo rimandano proprio all’assunzione di un approccio economico nell’individuazione delle operazioni di bilancio. La classificazione invece è strettamente collegata con la qualificazione in quanto rimanda al processo di imputazione alla classe di appartenenza. L’imputazione temporale rimanda ad un corretto riconoscimento del periodo temporale di appartenenza delle operazioni affinché essa vada a comporre la base imponibile del giusto periodo d’imposta.

Per quanto concerne i soggetti “*IAS adopter*”, il “decreto milleproroghe” non ha apportato modifiche sostanziali in materia: di fatto i soggetti in questione continuano a calcolare il reddito imponibile attraverso il principio di derivazione forzata, già precedentemente utilizzato.

Il principio di derivazione rafforzata presenta comunque una serie di limitazioni che si sono sostanziate nella circolare AdE 7/E/2011 diretta in precedenza solamente ai soggetti *IAS adopter* e successivamente, dopo l’emanazione del D.lgs 139/2015, anche ai soggetti *OIC adopter*. La circolare in questione dunque elenca una serie di fattispecie in cui le disposizioni fiscali prevalgono sul principio di derivazione rafforzata e dunque sono applicabili nonostante l’esistenza di quest’ultimo.

---

<sup>61</sup> Si veda: art.83, comma 1, TUIR

### 3.3 L'eliminazione dell'area straordinaria

La nuova riforma di bilancio ha comportato, tra le altre cose, l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico con conseguente eliminazione delle voci E20 ed E21 dall'art 2425 c.c.

Testo previgente	Testo modificato
<p>E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22)20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23)21) utile (perdite) dell'esercizio.</p>

62

Le singole poste che nella vecchia versione di Conto Economico erano definite come "straordinarie" ed andavano di fatto a comporre l'area E20 ed E21 del prospetto di conto economico, secondo il nuovo OIC 12, emanato dall'omonimo organismo "standard setter", dovranno essere imputate o alla Macroclasse A, concernente la "gestione caratteristica", o alla Macroclasse C inerente la "gestione finanziaria".

Quanto appena detto non comporta solo la modifica del codice civile ma provoca effetti non indifferenti anche dal punto di vista fiscale. Difatti l'eliminazione del concetto di posta straordinaria e dell'area relativa ha determinato variazioni relative a imposte dirette ed "effetti nella determinazione della base imponibile Irap"<sup>63</sup>

E' nata, dunque, la necessità di una regolamentazione e di un intervento del legislatore, la quale si è sostanziata nel decreto "milleproroghe" il quale ha disposto in via generale, proprio al fine di risolvere i dubbi e le incertezze fiscali create dal decreto, all'art 13-bis, comma 4, che "il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto

<sup>62</sup> "Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC" di M.Ferrari, pubblicato su [www.confindustria.ge.it](http://www.confindustria.ge.it) il 15 Febbraio 2017

<sup>63</sup>"Irap, il peso delle voci straordinarie" di G. Albano, Il Sole 24 ORE,1 Febbraio 2017

dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.”<sup>64</sup> Tale disposizione generale ha comportato poi la revisione dell’art. 96 del TUIR inerente la “deducibilità degli oneri straordinari” prevedendo la non-inclusione nel risultato operativo di “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.”<sup>65</sup>

Per quanto concerne l’IRAP (Imposta regionale su Attività Produttive) l’eliminazione della Macroclasse E del conto economico, come abbiamo visto, ha comportato la contabilizzazione delle poste che in precedenza andavano a comporre l’area straordinaria nella parte “ordinaria” del conto economico. Le conseguenze inerenti l’imposta possono essere ricollegate alla partecipazione delle poste in questione alla determinazione della base imponibile per il calcolo dell’IRAP considerando che in precedenza queste ultime non erano rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta stessa. E’ importante specificare che tra le poste considerate “rilevanti” il legislatore ha escluso, tramite l’emendamento, alcune poste specifiche tra cui le plusvalenze e minusvalenze “derivanti da trasferimenti d’azienda o rami d’azienda”.<sup>66</sup>

Dunque la base imponibile IRAP, dopo la riforma, ha subito una variazione considerevole visto il numero di poste aggiuntive, sia positive che negative, che concorreranno alla sua determinazione.

### **3.4 Il costo ammortizzato**

L’introduzione del nuovo criterio del “costo ammortizzato” da parte del legislatore per la valutazione di crediti, debiti o titoli ha rappresentato, come già evidenziato nei capitoli scorsi, uno dei punti cardine della riforma contabile.

Come già visto il criterio del costo ammortizzato era già utilizzato dai soggetti “IAS adopter” e considera le differenze esistenti tra tassi d’interesse nominali e i tassi d’interesse effettivi nella valutazione delle poste tenendo conto del “fattore temporale”. Tale principio ha segnato una svolta non indifferente nel quadro

---

<sup>64</sup> Si veda: D.L. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe)

<sup>65</sup> Si veda: art 96 del TUIR “deducibilità oneri finanziari”

<sup>66</sup> Si veda: art.5, comma 1, D.lgs 446/97 (testo post emendamento)

contabile andando a sostituire la valutazione al valore di presumibile realizzo per i crediti e la valutazione al valore nominale per quanto concerne i debiti. Inoltre ha introdotto la ripartizione dei costi di transazione (spese di istruttoria, oneri, spese notarili) durante l'intera durata del contratto. E' importante specificare come l'introduzione di tale criterio abbia creato un numero non indifferente di incertezze e perplessità dovute alla retroattività del criterio che allo stesso tempo non può essere applicato alle poste che non hanno esaurito i loro effetti nell'esercizio corrente. Dunque tale problematica è stata risolta con la risoluzione AdE 10/E/2018 la quale ha imposto l'applicazione della disciplina precedente per i titoli acquistati prima del 1 Gennaio 2016 e ancora in possesso negli esercizi successivi, nonché l'applicazione del costo ammortizzato per i titoli acquistati in una data successiva al 1 gennaio 2016. Tralasciando questa parentesi meramente esplicativa, l'applicazione criterio del costo ammortizzato ha dato luogo a delle variazioni per quanto concerne l'IRES e l'IRAP. Per quanto riguarda l'Imposta sul Reddito delle Società, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, in ragione di quanto appena detto, potrebbe aumentare l'ammontare di interessi contabilizzati nel prospetto di conto economico e, di conseguenza, potrebbe comportare un aumento della base imponibile IRES. Per quanto riguarda l'IRAP, invece, le conseguenze derivanti dalla valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, si sostanziano in un aumento della base imponibile in quanto l'utilizzo dell'interesse effettivo determina l'indeducibilità di alcuni oneri con conseguente contabilizzazione nella parte del conto economico inerente la gestione finanziaria rispetto alla precedente contabilizzazione nell'area relativa alla produzione.

### **3.5 Costi di ricerca e pubblicità**

Il decreto bilanci ha disposto, tra le altre cose, l'impossibilità di capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo. In precedenza era possibile l'iscrizione delle poste in questione nel prospetto di Stato Patrimoniale ma, in seguito alla riforma, è nato l'obbligo di iscrizione dell'importo di tali costi all'interno del Conto Economico. Da come si può evincere dagli schemi di Stato Patrimoniale a confronto nell'immagine che segue, il

provvedimento si è sostanziato con l'eliminazione dallo stato patrimoniale della voce inerente i costi di ricerca e pubblicità.

<b>ATTIVO Patrimoniale</b>	
Schema precedente	Schema attuale
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di <b>ricerca</b> , di sviluppo <b>e di pubblicità</b>	B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) <b>costi di sviluppo</b>

Nonostante la modifica del prospetto di Stato Patrimoniale, in alcuni casi le poste in analisi possono essere ancora capitalizzate ed iscritte nello schema in questione. Per quanto riguarda i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, questi possono essere contabilizzati nella voce “costi d’impianto e ampliamento” solo nel caso in cui ci siano ancora i requisiti per essere capitalizzati; secondo l’OIC 24 vengono considerati costi d’impianto e ampliamento i costi che: “si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa”. In tal caso viene applicato loro il piano di ammortamento a quote costanti. Nel caso in cui non ci siano i requisiti di capitalizzazione vanno eliminate dal prospetto di Stato Patrimoniale e contabilizzate come una rettifica del patrimonio netto, proprio come chiarito dall’OIC 29. In relazione ai costi di ricerca questi possono essere iscritti nello Stato Patrimoniale ed essere ammortizzati solo se possono essere considerati “costi di sviluppo”. Secondo l’OIC 24 sono definiti costi di sviluppo: “l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione”<sup>67</sup>, precisando che “la sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi possano essere capitalizzati”.<sup>68</sup> Fiscalmente è fondamentale sottolineare come ai sensi dell’art 108 del TUIR, modificato attraverso il D.L.

<sup>67</sup> Si veda: “OIC 24, Immobilizzazioni immateriali” pubblicato su [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) a Dicembre 2016

<sup>68</sup> Si veda: nota n.62

244/2016 (decreto “milleproroghe”), le spese relative a più esercizi sono “deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio”.<sup>69</sup>

Dunque le spese di ricerca e pubblicità stando a quanto appena detto possono essere o contabilizzate per intero nel Conto Economico oppure, nel caso i cui ci siano i requisiti adatti per essere definite capitalizzabili, può essere imputata a Conto Economico la relativa quota di ammortamento. E' chiaro come da un punto di vista fiscale la possibilità di includere per intero il valore dei costi in questione all'interno del Conto Economico comporti dei cambiamenti non indifferenti ricollegabili a variazioni nella base imponibile per il calcolo delle imposte.

### **3.6 Componenti imputate direttamente a Patrimonio Netto**

Il decreto bilanci, tra le diverse novità inserite, ha introdotto la possibilità di imputare direttamente a patrimonio netto componenti sia positive sia negative senza necessità di previa iscrizione nel Conto Economico. Quanto appena detto influisce sulla base imponibile IRES in quanto da sempre la condizione necessaria per la deducibilità degli oneri è stata l'iscrizione preventiva nel prospetto di Conto Economico. L'intervento del legislatore per risolvere i problemi inerenti la questione fiscale può essere riscontrato nella modifica dell'art 109, comma 4 del TUIR attraverso il quale ha reso possibile la deducibilità anche di quelle poste imputate in maniera diretta a Patrimonio Netto, andando ad emulare la disciplina già prevista per i soggetti *IAS adopter*. In ragione dell'intervento appena citato è possibile per esempio la deduzione di costi di ricerca e pubblicità che hanno perso i requisiti di capitalizzazione e che, quindi, vengono imputati in rettifica al Patrimonio Netto oppure la deduzione di costi considerati per errore fuori competenza e che vengono iscritti direttamente a Patrimonio Netto senza transitare in precedenza a Conto Economico. Per quanto riguarda gli effetti dell'imputazione a patrimonio netto sull'IRAP, il decreto milleproroghe aveva previsto solamente che in sede di prima applicazione sarebbero andati a comporre la base imponibile IRAP tutte quelle componenti che, prima della riforma, sarebbero state contabilizzate nelle

---

<sup>69</sup> Si veda: art. 108 TUIR

macroclassi A e B del Conto Economico.<sup>70</sup> Dunque non c'era stata una disciplina *ad hoc* per quanto concerne le imputazioni definite "a regime". Si è reso necessario dunque un intervento del legislatore che non ha tardato a sostanzarsi nel DM 3 agosto 2017 il quale ha previsto che anche per i soggetti *OIC adopter* tutte le componenti imputate direttamente a Patrimonio Netto ritenute "rilevanti" secondo quanto previsto dal decreto IRAP partecipano alla formazione della base imponibile dell'imposta dal momento in cui vengono iscritte a Conto Economico. Nel caso in cui l'iscrizione non avvenga, il legislatore ha previsto che la rilevanza ai fini tributari sia stabilita tenendo conto di quanto previsto per le componenti di stessa natura ma imputate a conto economico.<sup>71</sup> Dunque si è resa necessaria una sorta di indagine sulla natura di componenti simili per determinare la rilevanza ai fini tributari. Quanto disposto dal legislatore è andato a sostituire la disciplina precedente la quale prevedeva che, nel caso in cui non avvenisse l'iscrizione a Conto Economico delle componenti, la loro rilevanza fiscale sarebbe stata valutata seguendo quanto previsto dal decreto IRAP.

---

<sup>70</sup> Si veda: "Disciplina ai fini IRAP l'imputazione a regime a patrimonio netto" di L.Fornero, pubblicato su <http://www.eutekne.info> il 21 Agosto 2017

<sup>71</sup> Si veda: nota n. 65

# Capitolo 4

## I principi contabili: linee guida verso l'uniformazione contabile internazionale

### 4.1 I principi contabili nazionali: significato e fattori d'influenza

In materia di redazione del bilancio di esercizio, i principi contabili vengono definiti sostanzialmente come una sorta di rappresentazione pratica di norme stabilite dal legislatore, i cui risultati andranno a influenzare in maniera consistente l'informativa desumibile dai terzi riguardo la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società. In altre parole, un principio contabile stabilisce le linee guida da seguire per gli operatori del settore contabile i quali, applicando quanto stabilito, andranno a tradurre, attraverso azioni pratiche, l'*animus* del legislatore.

Tralasciando questa parentesi puramente descrittiva e soffermando l'attenzione sui principi contabili nazionali, è possibile affermare che, in relazione a quanto sottolineato poc'anzi, i principi nazionali stabiliscono le regole contabili da seguire specificatamente per un determinato paese. Se l'analisi si soffermasse a valutare l'aspetto meramente tecnico, quanto detto sarebbe in via generale sufficiente per definire un principio contabile; tuttavia il dibattito su questa sorta di vademecum per commercialisti e revisori contabili prosegue sotto un punto di vista più teorico. Non pochi studiosi hanno osservato i principi contabili sotto un punto di vista diverso, pensando alla ragioneria come "scienza viva che registra comportamenti umani", come se il principio comunicasse qualcosa di più di una semplice iscrizione di una posta in bilancio. Il significato insito in un principio contabile può essere ritrovato nell'aggettivo "nazionale", difatti il tentativo in atto a livello globale di uniformazione dei metodi di contabilizzazione (il quale verrà analizzato nei prossimi paragrafi) ha incontrato un quantitativo non indifferente di problematiche. Questo perché un principio contabile rappresenta indirettamente un'infinità di elementi diversi quali la cultura del paese, il sistema valoriale, la storia, la situazione giuridica

ed economica, le tipologie di imprese maggiormente presenti nel paese. Importanti studiosi di dinamiche economiche hanno analizzato la teoria secondo la quale, proprio in ragione delle caratteristiche uniche che contraddistinguono un paese, anche il legislatore internazionale nelle decisioni inerenti i principi contabili internazionali "IFRS" è influenzato da diversi fattori come le caratteristiche tipiche del paese, la tipologia di industria e i c.d. "topic factors".<sup>72</sup> L'attenta analisi, sostenuta da studiosi come Christopher Nobes e Christian Stadler, ha portato a termine il lavoro iniziato da Jaafar and McLeay, giungendo a delle conclusioni più che ragionevoli: le caratteristiche tipiche del paese sono risultate essere le più influenzanti, seguite dai fattori industriali che influenzano le scelte solo su particolari tematiche.<sup>73</sup>

Se volessimo considerare altri fattori di influenza legati alla tipologia di società, potrebbero essere considerati tali anche le diverse tipologie di ordinamenti giuridici in quanto, come sappiamo, coesistono ordinamenti dove prevale l'interpretazione giurisprudenziale, i cosiddetti sistemi *Common Law*, e sistemi dove prevale sostanzialmente la norma generale, i cosiddetti sistemi *Civil Law*. I sistemi giuridici appena citati danno vita a due concezioni di sistema contabili differenti; nello specifico gli ordinamenti giuridici dei paesi *Common Law* presentano un sistema contabile "rule-based" cioè basato su regole relative a casi specifici, contrariamente ai paesi *Civil Law* i quali presentano un sistema *principle-based* cioè fondato su assiomi dai quali si deducono regole specifiche.

Dopo le considerazioni appena fatte è possibile intuire che la visione un principio contabile non può soffermarsi unicamente sull'indicazione tecnica che ci fornisce, in quanto le scelte del legislatore espresse tramite di esso sono frutto di un quantitativo elevato di condizioni e fattori diversi.

---

<sup>72</sup> "The Influence of Country, Industry, and Topic Factors on IFRS Policy Choice" di C.Stadler e C.Nobes pubblicato su Abacus il 4 novembre 2008

<sup>73</sup> Si veda: Nota a piè di pagina n°69

## **4.2 Il decreto bilanci e la convergenza verso un unico quadro normativo contabile**

Il quadro normativo italiano inerente la redazione dei bilanci d'esercizio prevede la coesistenza tra società che redigono i bilanci d'esercizio secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il legislatore dopo il D.Lgs 38/2005 obbliga alla redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS le società quotate, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e le società assicurative. Hanno facoltà, ma non l'obbligo, di redigere il bilancio secondo i principi internazionali, anche tutte le altre società ad esclusione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e che, dunque, rientrano nei parametri designati dall' art. 2345-bis del codice civile. L'avvento della globalizzazione ha segnato la necessità di creare a livello globale un unico metodo di redazione del bilancio; tale necessità è stata soddisfatta proprio dalla nascita dei principi contabili internazionali, attualmente emanati dall' IASB (acronimo di "*International Accounting Standards Board*"), i quali rendono comparabili i bilanci di società con sedi legali localizzate in paesi geograficamente molto distanti.

Nonostante quanto appena detto, prima dell'emanazione del d.lgs 139/2015 persistevano delle differenze non indifferenti tra la normativa contabile italiana e quella internazionale; dunque il decreto oggetto di analisi di questo elaborato ha attuato il tentativo in atto a livello mondiale di avvicinare anche i principi contabili nazionali a un'unica visione di bilancio, cercando di uniformare le tipologie di documenti (introduzione del rendiconto finanziario) di imporre l'uso di metodi di valutazione analoghi e di inserire nuovi principi di redazione. Per le motivazioni trattate nel paragrafo precedente il tentativo appena citato non ha riscontrato poche difficoltà.

### 4.3 Excursus storico sui principi contabili internazionali

Il processo di armonizzazione delle pratiche contabili è iniziato all'incirca nella seconda metà degli anni settanta quando si iniziarono a muovere i primi passi verso una sorta di avvicinamento delle prassi contabili a livello europeo vista la volontà di ottenere una maggiore comparabilità dei bilanci delle società.

In quegli anni la comunità economica emanò attraverso i suoi organi una serie di direttive che hanno sancito l'inizio del processo di armonizzazione.

Nello specifico le direttive appena citate sono:

- Quarta direttiva 78/660/CEE riguardo i conti annuali;
- Settima direttiva 83/349/CEE inerente i bilanci consolidati di gruppi di società;
- Ottava direttiva 84/253/CEE concernente i soggetti che possono ottenere l'abilitazione diretta ad applicare azioni di controllo sui conti annuali

Tali direttive hanno segnato un'importante passo avanti verso un quadro normativo contabile comune, difatti proprio grazie a queste direttive furono codificati e recepiti diversi postulati nei paesi appartenenti alla comunità europea; tra questi ricordiamo:

- "Il quadro reale (*true and fair view*)
- La continuità operativa (*going concern*)
- La competenza economica (*accrual basis*)
- La costanza di struttura del bilancio e dei principi di valutazione negli esercizi (*consistency of presentation*)
- Il divieto di compensazione tra le singole voci di bilancio (*offsetting*)
- La comparabilità delle informazioni nel tempo e nello spazio (*comparative information*)."<sup>74</sup>

Nonostante le direttive menzionate abbiano sancito un momento storico in materia, c'è da dire che presentavano dei limiti non indifferenti che si frapponero tra l'*animus* del legislatore e l'obiettivo di ottenere una sorta di confronto possibile tra i bilanci

---

<sup>74</sup> "L'armonizzazione contabile nell'unione europea" Fondazione Luca Pacioli, pubblicato su [www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it) il 22 maggio 2002

d'esercizio. L'inversione di marcia verso una pianificazione pratica è riscontrabile nella Comunicazione n. 508/95/CEE denominata "armonizzazione contabile una nuova strategia nei confronti del processo" e nella successiva Comunicazione n. 359/2000/CEE "La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire"; quest'ultima fissò l'obiettivo, raggiunto poi attraverso il Regolamento CE n.1606/02, di adozione dei principi contabili IAS per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate dell'Unione Europea con decorrenza fissata all'esercizio 2005.

Di importanza non indifferente è il regolamento 2003/1725/CE attraverso il quali furono ufficializzati 32 principi IAS; dopo il seguente regolamento si sono susseguiti un numero consistente di regolamenti che hanno codificato diversi principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASC/IASB portando avanti l'evoluzione della situazione contabile comunitaria. Altro evento di rilievo che merita un'attenzione particolare è datato 2010; in tale anno difatti è avvenuta l'emanazione del "*Conceptual Framework for Financial Reporting*" che, pur non essendo un vero e proprio principio contabile, è un punto di riferimento da tenere conto per gli organi che stabiliscono i principi contabili nazionali. Gli obiettivi del *framework* sono "descrivere i concetti di base che sottendono alla preparazione ed alla presentazione di un bilancio esterno utile ai potenziali investitori, finanziatori ed altri creditori e di servire da guida al Board per l'emanazione di nuovi IFRS."<sup>75</sup> Il documento in questione è stato recentemente aggiornato dallo IASB, precisamente la data di aggiornamento è il 18 marzo 2018. La revisione appena citata riguarda nello specifico:

- l'obiettivo generale della rendicontazione finanziaria;
- le caratteristiche qualitative delle informazioni finanziarie;
- la descrizione dell'entità che redige il bilancio;
- definizioni di attività, passività, patrimonio netto, entrate e uscite e linee guida a supporto di queste definizioni;

---

<sup>75</sup> Si veda: "Principi contabili internazionali: temi e applicazioni" Di T.Fabi, F. Di Lazzaro, M. Tezzon, Giappichelli editore, 2018, capitolo 1

- criteri per includere le attività e le passività nei rendiconti finanziari (riconoscimento) e indicazioni su quando rimuoverli;
- Criteri di misurazione e indicazioni inerenti i casi di utilizzo;
- concetti e guida su presentazione e divulgazione;
- concetti relativi alla manutenzione del capitale e il mantenimento del capitale.<sup>76</sup>

L'aggiornamento di questo documento verrà seguito dalla pubblicazione dei nuovi "*IFRS Standards*" nei primi mesi del 2019, a testimonianza di un continuo tentativo di perseguire l'obiettivo fissato nel lontano 1978 e che, tuttora, non è stato completamente raggiunto.

---

<sup>76</sup> "IASB completes revisions to its Conceptual Framework", pubblicato su [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org) il 29 marzo 2018,

## Conclusioni

La riforma contabile, già nella sua fase di progettazione, ha avuto come obiettivo cardine quello di migliorare la comparabilità dei bilanci, al fine di permettere ai terzi di ottenere una visione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'impresa. Il raggiungimento di tale obiettivo si è sostanziato con l'avvicinamento delle regole contabili di riferimento per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, alle regole di contabilità comunitarie. L'inserimento dei criteri di valutazione e redazione analizzati nei capitoli e già esistenti per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, l'aggiunta del rendiconto finanziario e altri punti giustificano proprio il tentativo di raggiungere un punto di vista condiviso e comune tra gli addetti ai lavori delle contabilità dei diversi stati. Questi ultimi stanno assistendo, infatti, ad una sorta di uniformazione del concetto stesso di contabilità, tramite l'eliminazione effettiva di qualsiasi tipo di differenza esistente tra i sistemi contabili dei vari paesi. Come analizzato, però, c'è un quantitativo non indifferente di fattori i quali, caratterizzando l'essenza stessa di ogni stato, vengono presi in considerazione nella fase decisionale dei diversi *standard setter*, soprattutto di quello internazionale. Quest'ultimo dunque deve fare i conti con cultura, *forma mentis* e altri elementi i quali andranno ad influenzare inevitabilmente ogni sua scelta. Il Decreto Bilanci, dunque, rappresenta la dimostrazione pratica di quanto appena detto: esso sostanzia sia il tentativo di raggiungere una comparabilità effettiva tra bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali OIC e bilanci redatti secondo principi contabili internazionali, sia il tentativo di eliminare il "mostro" della burocrazia il quale rallenta, anche nelle società private oltre che nel settore pubblico, l'intera economia del paese. "Think small first" è stato in questi ultimi anni tra gli obiettivi principali del legislatore comunitario, "pensare alle piccole imprese" le quali rappresentano, soprattutto sul territorio italiano, la stragrande maggioranza delle *entreprises*. Aiutare le piccole imprese significa aiutare le piccole aziende a conduzione familiare, significa riportare l'attenzione del legislatore a quel tipo di società che probabilmente rappresenta l'unico modo per ridare una spinta definitiva verso l'alto all'economia

del paese, dopo un decennio decisamente disastroso. Alleggerire il carico burocratico, prevedere una serie di deroghe rispetto alle grandi imprese e la creazione di una vera e propria categoria *ad hoc*, sono tutte misure che rappresentano la volontà di puntare allo sviluppo del tessuto fondante dell'economia italiana. Quanto appena detto raffigura sicuramente un passo in avanti verso un futuro migliore il quale non potrà prescindere da una diminuzione del carico fiscale che queste piccole realtà tuttora sostengono. La tassazione attuale, difatti, non permette a questo "*humus*" imprenditoriale di accedere ad uno sviluppo dimensionale e dunque, nella maggior parte dei casi, comporta un aumento dell'evasione fiscale delle società di dimensioni ridotte ed un più dannoso trasferimento della sede legale in altri paesi per le grandi società, in ragione di una pressione fiscale meno oppressiva. Per ottenere dei risultati positivi e consistenti, il legislatore dovrà quindi combinare il tentativo di rendere comparabili i bilanci per raggiungere trasparenza e le diverse agevolazioni previste per le società di dimensioni ridotte, con una riforma fiscale che rappresenti da un lato una vera e propria lotta all'evasione fiscale (poiché se la pressione fiscale è minore è ovviamente meno conveniente evadere), dall'altro la possibilità per le grandi società di poter ristabilire le proprie sedi legali in Italia in ragione di una tassazione consona, creando quindi nuovi posti di lavoro. Quanto detto rappresenterebbe una soluzione, anche parziale, a problematiche che rendono, tuttora, il nostro paese oggetto di innumerevoli critiche a livello internazionale. Una frase del professor Hal Albenson lascia la possibilità di riflettere molto sui risultati della riforma contabile: "Se io non ho visto lontano quanto altri, è perché dei giganti stavano sulle mie spalle." Probabilmente, in ultima analisi, si può affermare che il "gigante" della burocrazia e della non-trasparenza sia stato almeno parzialmente eliminato, ma permangono una serie di altri "giganti", in primis quello della pressione fiscale, i quali non ci permettono nell'immediato futuro di guardare "lontano quanto altri".

## Bibliografia

- A. Quagli, "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli Editore, Ottava edizione (2017)
- A. Cortesi, C. Mancini, P. Tettamanzi, "Contabilità e bilancio", Ipsoa, Aprile 2017
- C. Stadler, C. Nobes "The Influence of Country, Industry, and Topic Factors on IFRS Policy Choice", Abacus, 4 Novembre 2008
- Codice Civile Italiano 2018
- C.Sottoriva, "La redazione del bilancio di esercizio secondo il D.Lgs. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali", Altalex Editore, anno 2015
- F. Riccomagno, M. Semprini "Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.Lgs 139/2015 secondo l'interpretazione dei principi contabili nazionali ed internazionali"
- F. Di Lazzaro, T. Fabi, M. Tezzon "Principi contabili internazionali: temi e applicazioni", Giappichelli editore, 2018, Capitolo 1 "Il sistema delle regole contabili" e Capitolo 3 "Il sistema delle regole contabili" a cura di Simona Caricasulo.
- G. Albano "Irap, il peso delle voci straordinarie", Il Sole 24 ORE, 1 Febbraio 2017
- M.S. Avi, "Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016", Libreria Editrice Cafoscarina, febbraio 2015.
- R. Bauer, A. Sergiacomo "Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato", Maggioli Editore, novembre 2015
- Redazione Norme "Le regole fiscali per i bilanci 2017", Il Sole 24 ORE, 6 Marzo 2018
- S.M. Santoro, G. Mauriello "Focus novità di bilancio 2016-OIC"
- TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi

## Sitografia

- [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it) "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati per talune tipologie di imprese"
- [www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it) "Come cambiano i principi contabili nazionali: novità in tema di rendiconto finanziario e strumenti finanziari derivati" di P.L. Marchini e G. Desena, 30 Settembre 2016

- [www.fondazione nazionale commercialisti.it](http://www.fondazione nazionale commercialisti.it) “I bilanci semplificati di piccole e micro imprese alla luce delle modifiche del D.lgs. 139/2015” di M. Pozzoli, 15 Gennaio 2016
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “Principi Contabili Nazionali”
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati”, 22 Dicembre 2016
- [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com) “Bilanci 2017: il criterio del costo ammortizzato” di C. Tossani, 12 Febbraio 2018
- [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org) : “IFRS 13 *fair value measurement*”
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “OIC 17, bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, 29 Dicembre 2017
- [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it) “Come ricollocare nel conto economico gli abrogati oneri e proventi straordinari” di S. Stival, 10 Febbraio 2017
- [www.commercialisti.mo.it](http://www.commercialisti.mo.it) “Il nuovo bilancio d’esercizio d.lgs 139/2015, Il rendiconto finanziario” di G. Orazi, 25 Novembre 2015
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “OIC 12, composizione e schemi di bilancio d’esercizio”, Agosto 2014
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “OIC 10, Rendiconto Finanziario”, Dicembre 2016
- [www.assonime.it](http://www.assonime.it) “Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali”, 21 Giugno 2017
- [www.quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com) “TELEFISCO/1 Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata” di P. Ceppellini, 2 Febbraio 2018
- [www.confindustria.ge.it](http://www.confindustria.ge.it) “Le implicazioni fiscali legate all’applicazione dei nuovi OIC” di M.Ferrari, 15 Febbraio 2017
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu) “OIC 24, Immobilizzazioni immateriali”, Dicembre 2016
- <http://www.eutekne.info> “Disciplina ai fini IRAP l’imputazione a regime a patrimonio netto”, 21 Agosto 2017
- [www.fondazione nazionale commercialisti.it](http://www.fondazione nazionale commercialisti.it) “L’armonizzazione contabile nell’unione europea”, Fondazione L. Pacioli, 22 Maggio 2002
- [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org) “IASB completes revisions to its Conceptual Framework”, 29 marzo 2018
- [www.pwc.com](http://www.pwc.com) “Riforma contabile: la bussola delle novità in vigore dal 1° gennaio 2016” di A. Portalupi.